

212.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione permanente (Modifica nella costituzione)	4864	Proposta di legge n. 660-1107-1334-2080-2356-2358:	
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	4864	(Articoli da 1 a 8)	4855
Disegno di legge (Approvazione in Commissione)	4864	(Emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo)	4857
Disegno di legge di conversione n. 2671:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	4849	(Adesione di un deputato)	4864
(Articoli del relativo decreto-legge)	4849	(Annunzio)	4863
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	4851	(Approvazione in Commissione)	4864
Documenti ministeriali (Trasmissione)	4864	(Ritiro)	4864
Missioni vevoll nella seduta del 7 luglio 1993	4963	Proposte di legge costituzionale nn. 86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-D e 2617:	
Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	4865	(Articolo 1 nel testo del Senato)	4845
Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	4863	(Articolo 1 nel testo della Commissione speciale)	4845
		(Emendamenti)	4845

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: VIOLANTE ED ALTRI; FINI ED ALTRI; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ED ALTRI; PIERLUIGI CASTAGNETTI ED ALTRI; ALFREDO GALASSO ED ALTRI; TASSI; PAISSAN ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; MASTRANTUONO ED ALTRI — MODIFICA DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA, MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO, NUOVAMENTE MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E ULTERIORMENTE MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-D); FUMAGALLI CARULLI ED ALTRI — MODIFICA DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2617)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE, NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per poter sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestro o violazione di corrispondenza.

L'autorità giudiziaria quando procede nei confronti di un membro del Parlamento ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza ».

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere

delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE

ART. 1.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

« Analoga autorizzazione è richiesta per poter sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni telefoniche e ambientali e a sequestro di corrispondenza ».

1. 1.

Gerardo Bianco, Viscardi, Nenna
D'Antonio, Nicolosi, Abate.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

« Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza ».

1. 2.

La Commissione (*).

(*) Formulazione comprendente la modifica annunciata in aula.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 15 MAGGIO 1993, N. 144, RECANTE EMBARGO NEI
CONFRONTI DEGLI STATI DELLA EX JUGOSLAVIA (2671)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Piena e intera esecuzione è data alla decisione n. 235 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993.

ARTICOLO 2.

1. Il sequestro dei mezzi di trasporto, previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 990/93 del Consiglio del 26 aprile 1993 e dall'articolo 8 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, è disposto dal prefetto competente per territorio quale rappresentante del Governo, che adotta le misure necessarie, sentite le amministrazioni interessate. Il sequestro è mantenuto fino alla data di cessazione dell'embargo nei confronti della Repubblica federale jugoslava.

2. I mezzi di trasporto indicati dall'articolo 9 del regolamento CEE n. 990/93 e

dall'articolo 9 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993 sono ispezionati e trattenuti a fini di indagine dalle autorità doganali preposte al controllo competenti per territorio.

3. Qualora dalla ispezione risulti accertata la violazione delle disposizioni dei summenzionati atti, l'autorità procedente:

a) confisca, unitamente al carico colpito dall'embargo, i mezzi di trasporto battenti la bandiera nazionale o appartenenti a soggetti di cittadinanza o nazionalità italiana;

b) negli altri casi, confiscata la merce colpita da embargo, informa immediatamente, tramite il Ministero degli affari esteri, il consolato rappresentante lo Stato interessato e pone a disposizione dello stesso, per le determinazioni di sua competenza, il mezzo di trasporto, che viene trattenuto sotto sequestro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

4. Qualora l'ispezione dia esito negativo, il mezzo di trasporto con il relativo carico sono rilasciati, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

5. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2 riferiscono al Ministero degli affari esteri e alle altre amministrazioni interessate in ordine alle procedure e ai provvedimenti adottati.

ARTICOLO 3.

1. Le navi fermate in alto mare in applicazione delle risoluzioni n. 713/91, n. 757/92, n. 787/92 e n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

sono, se necessario, scortate nelle rade e nei porti italiani, per l'ispezione al carico, da parte delle forze militari assegnate al controllo dell'embargo deliberato con le suddette risoluzioni. Alle ispezioni nelle rade e nei porti provvedono, nei tempi strettamente necessari per gli accertamenti, i reparti operativi del Corpo delle capitanerie di porto o della Guardia di finanza, facendone rapporto al prefetto e alle altre amministrazioni competenti. In caso di esito negativo dell'ispezione, la nave deve lasciare le acque territoriali nel termine indicato nell'apposito certificato d'ispezione, salvo che sia in possesso della prescritta documentazione doganale del carico e fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2. Restano in ogni caso fermi i poteri spettanti alle altre amministrazioni dello Stato nei confronti delle navi italiane e straniere a tutela degli interessi pubblici loro affidati dalla legge.

2. Se dalla ispezione risulti accertata la violazione delle risoluzioni di cui al comma 1, il prefetto, quale rappresentante del Governo, provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle navi fermate in alto mare che si ha ragione di ritenere, sulla base di motivi gravi e concordanti, abbiano scaricato materiali e merci in porti della Repubblica federale jugoslava.

ARTICOLO 4.

1. Contro i provvedimenti di sequestro e confisca previsti dagli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al TAR, che provvede in via d'urgenza. I termini stabiliti dall'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà.

ARTICOLO 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro degli

affari esteri, assicura l'unità di indirizzo e il coordinamento delle attività degli organi dello Stato incaricati dell'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di embargo ai Paesi della ex Jugoslavia e impartisce le direttive occorrenti, avvalendosi del supporto di un comitato formato da alti funzionari designati dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero e della marina mercantile.

ARTICOLO 6.

1. Al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti ad imprese che abbiano sede in Italia e siano controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti sopra menzionati. »;

b) all'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di fornire servizi finanziari connessi con attività economiche svolte in tali Stati. ».

2. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengano a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, e del comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data in cui siano venuti a conoscenza del controllo esercitato dai soggetti serbi o montenegrini nel caso di imprese a partecipazione estera.

ARTICOLO 7.

1. Gli oneri comunque connessi ai fermi, alle ispezioni, agli accertamenti, ai sequestri e alle confische previsti dal presente decreto restano a carico dei soggetti titolari dei diritti relativi ai mezzi di trasporto sottoposti alle suddette misure, e alle merci trasportate.

2. Il rilascio delle navi previsto dagli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione della dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135, attestante la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese indicate al comma 1.

3. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti adottati dalle autorità competenti in esecuzione delle risoluzioni dell'ONU, dei regolamenti comunitari e delle decisioni della CECA in materia di embargo nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

ARTICOLO 8.

1. La sanzione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, si applica, con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo, anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 990/93 e nella decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, nonché alle violazioni delle disposizioni introdotte nel citato decreto-legge con l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI 2, 3 e 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese ed impegnandosi contestualmente ad adottare le misure sanzionatorie previste dalla risoluzione ONU n. 820, l'autorità competente procede alla confisca del mezzo stesso.

2. 1.

Governo.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I provvedimenti di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e i mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a tutti gli effetti la notifica ai comandanti o conduttori dei mezzi stessi.

2. Ai procedimenti di sequestro, custodia dei mezzi sequestrati, confisca e vendita dei mezzi confiscati ai sensi degli articoli 2 e 3 si applicano le disposizioni del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, in quanto compatibili.

3. 01.

Governo.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che provvede fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. 1.

Governo.

PROPOSTA DI LEGGE: CARIGLIA ED ALTRI; MATTIOLI ED ALTRI; ELIO VITO ED ALTRI; PECORARO SCANIO ED ALTRI; LIA ED ALTRI; TASSI — ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI COMPORAMENTI DEI RESPONSABILI PUBBLICI, POLITICI E AMMINISTRATIVI, DELLE IMPRESE PRIVATE E PUBBLICHE E SUI RECIPROCI RAPPORTI (660-1107-1334-2080-2356-2358)

**ARTICOLI DA 1 A 8 DELLA PROPOSTA
D'INCHIESTA PARLAMENTARE, NEL
TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIO-
SIONE**

ARTICOLO 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di indagare ed esaminare i fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti. Ed in particolare con il compito di indagare ed esaminare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni relative alla legislazione sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a funzioni pubbliche e a cariche politiche, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

c) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di

ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi e il sistema delle imprese. La Commissione propone in particolare:

a) le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative;

b) le misure atte a garantire migliori forme di controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari dei pubblici uffici e una più efficace repressione dei fenomeni di loro illecito arricchimento;

c) le proposte per assicurare la devoluzione allo Stato, anche attraverso misure cautelari reali, dei patrimoni posseduti anche per interposta persona dai responsabili delle violazioni di cui al comma 1, prevedendo particolari benefici per chi si autodenunci e restituisca i beni illecitamente posseduti.

ARTICOLO 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei com-

ponenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ARTICOLO 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

ARTICOLO 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti

dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ARTICOLO 5.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ARTICOLO 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ARTICOLO 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai docu-

menti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ARTICOLO 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 1 A 7 DELLA PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 8.

All'emendamento 1. 8, sopprimere le parole: in materia economico-finanziaria ed istituzionale.

0. 1. 8. 1.

Elio Vito, De Benetti, Giuntella, Vigneri, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni di degenerazione in materia economico-finanziaria ed istituzionale intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti e di proporre i conseguenti interventi normativi. La Commissione ha il compito di accertare in particolare.

1. 8.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni di degenerazione in materia economico-finanziaria intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti e di proporre i conseguenti interventi di carattere legislativo. La Commissione ha il compito di accertare in particolare.

1. 6.

Soddu.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) le connessioni tra tali attività illecite e le attività delle organizzazioni criminali operanti sul territorio;

e) le modalità con cui si realizza la distorsione e l'illecita utilizzazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, nonché di ogni altra specie di contratto con cui si affida a terzi il compito di eseguire lavori pubblici di ogni tipo.

1. 1.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, in cui sono indicate le proposte relative agli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi e il sistema delle imprese. Alla relazione sono allegati i verbali delle sedute.

1. 7.

Soddu.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali proposte devono altresì individuare quelle riforme legislative o amministrative idonee a ripristinare un rapporto tra soggetti politici, istituzionali, amministrativi ed economici libero da ipoteca criminosa.

1. 2.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere in fine, le parole: nonché i provvedimenti atti a ristabilire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

1. 9.

La Commissione.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: le proposte con le seguenti: gli strumenti.

1. 10.

La Commissione.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) le proposte atte a ristabilire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

1. 5.

Mattioli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) le proposte relative al ruolo che dovrebbe essere svolto dalle amministrazioni appaltanti in ciascuna delle fasi che conducono al compimento dell'opera pubblica (progettazione, aggiudicazione, esecuzione).

1. 3.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Se dai risultati dei lavori della Commissione dovessero risultare precise indicazioni di colpevolezza nei confronti di qualche parlamentare dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, la Commissione rimetterà gli atti relativi alla magistratura che provvederà sulla base della sua competenza.

1. 4.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In materia di appalti che eguagliano o superano in valore la cosiddetta « soglia comunitaria », la Commissione dovrà accertare:

a) quanto all'elaborazione del progetto dell'opera pubblica:

1) in che misura le amministrazioni appaltanti siano tecnicamente in grado di elaborare il progetto di un'opera pubblica di media complessità;

2) in che misura le amministrazioni appaltanti, anche quando siano tecnicamente capaci di progettare l'opera, affidino tuttavia a studi privati esterni tale progettazione;

3) se la formazione del progetto avvenga in una sola fase o in più fasi;

4) le ragioni e la frequenza della formazione frazionata del progetto;

5) in caso di progetti a formazione frazionata, se siano predisposte forme di coordinamento fra i vari segmenti di progetto;

6) se, e con che frequenza, il progetto venga modificato nel periodo successivo all'aggiudicazione del contratto;

7) gli aggravamenti di costo che derivano dalle modificazioni tardive del progetto;

8) in che misura le amministrazioni appaltanti facciano ricorso all'istituto della concessione anche quando siano tecnicamente attrezzate per progettare direttamente l'opera pubblica;

b) quanto all'aggiudicazione del contratto:

1) quali siano le forme più comunemente utilizzate per la determinazione del prezzo;

2) se talune di queste forme si prestino con particolare frequenza allo scopo di eliminare la concorrenza degli offerenti e a predeterminare l'aggiudicatio-

3) quanto siano ricorrenti i casi di aggiudicazione del contratto con il metodo delle offerte segrete;

4) quanto ampie siano le differenze dei prezzi di aggiudicazione da regione a regione per opere omogenee;

5) gli scostamenti tra i prezzi presi a base delle offerte vittoriose, quelli dei prezzi ufficiali tenuti dall'amministrazione e quelli liquidati in via definitiva agli appaltatori;

6) con quale frequenza siano prescelti i vari sistemi di aggiudicazione degli appalti;

7) se i fenomeni di degenerazione amministrativa e penale dell'attività amministrativa siano particolarmente collegati all'uno o all'altro di essi;

8) se possano essere individuate ipotesi tipiche relativamente alle quali sarebbe realistica l'aggiudicazione dei contratti di appalto a prezzo fisso;

c) quanto alla fase dell'esecuzione:

1) i criteri e le modalità di scelta del direttore dei lavori;

2) la frequenza e la gravità dei casi di ritardata consegna dei lavori per la loro evidente incidenza sulla stabilità dei prezzi concordati;

3) la frequenza, l'ampiezza, le cause delle sospensioni dei lavori;

4) se sia stato rispettato il principio della tempestività nella presentazione delle riserve;

5) la frequenza e la consistenza delle perizie di variante e il tempo intercorrente tra la consegna dei nuovi lavori e la loro successiva approvazione;

6) il tempo complessivo necessario all'ultimazione delle opere e le differenze fra i tempi di ultimazione fra regione e regione e, più in generale, fra i tempi necessari per l'esecuzione delle opere in Italia e negli altri paesi della Comunità Europea;

7) l'adeguatezza soggettiva e oggettiva dei metodi di revisione dei prezzi;

8) le modalità soggettive e oggettive dei procedimenti di collaudo delle opere.

2. La Commissione dovrà inoltre verificare se siano rispettati i limiti posti alle imprese dall'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, relativamente alla stipulazione dei subappalti e, in generale, la frequenza, le ragioni e le modalità del ricorso al subappalto.

1. 01.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

2. 1.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 1, sostituire la parola: scelti con la seguente: nominati.

2. 2.

La Commissione.

ART. 3.

Sopprimere i commi 2, 3, e 4.

3. 1.

Soddu.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.

Soddu.

Al comma 2, sopprimere le parole: all'autorità giudiziaria ed.

4. 2.

La Commissione.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

5. 1.

Soddu.

ART. 6.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione, nell'espletamento dei propri lavori, può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria messi a sua disposizione dal Ministro dell'interno.

6. 1.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 2.

Soddu.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola: otto con la seguente: diciotto.

7. 1.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 7 luglio 1993.**

Agrusti, Bordon, Raffaele Costa, Cresco, d'Acquino, de Luca, De Simone, Luigi Grillo, Iotti, Lo Porto, Palermo, Patria, Pisicchio, Rocchetta, Savino, Segni, Silvestri, Tassone.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Agrusti, Azzolini, Binetti, Bordon, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Silvia Costa, Cresco, d'Acquino, de Luca, De Paoli, De Simone, Luigi Grillo, Iotti, Lo Porto, Malvestio, Matulli, Palermo, Patria, Rocchetta, Savino, Segni, Silvestri, Tassone.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 6 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LETTIERI e OLIVERIO: « Soppressione delle case mandamentali » (2878);

GALBIATI: « Ordinamento della professione di educatore professionale ed istituzione del relativo albo » (2879);

PETRINI ed altri: « Norme per l'accertamento e la certificazione di morte » (2880);

ARMELLIN: « Concessione di un contributo a favore della associazione "SOS - Il Telefono Azzurro - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia" » (2881);

MATTEJA: « Norme per la determinazione dei criteri di selezione dei membri italiani del Comitato delle regioni della Comunità europea » (2882);

TISCAR: « Nuove norme in materia di pensioni di guerra » (2883);

SANESE ed altri: « Legge quadro per la disciplina dell'attività di noleggio di autobus con conducente e norme in materia di classificazione degli autobus turistici » (2884);

ASTORI: « Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi » (2885);

ANEDDA: « Modifica all'articolo 102 del codice di procedura penale, concernente il sostituto del difensore » (2886).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 6 luglio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro dell'assessore Ciro Cirillo e sulle relative connessioni con attività della criminalità organizzata » (doc. XXII, n. 51).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge Biasci: « Modifica all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente gli stabilimenti termali gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) » (2660) (annunciata nella seduta del 14 maggio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Degennaro.

**Ritiro
di una proposta di legge.**

Il deputato Bottini ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

BOTTINI ed altri: « Agevolazioni a favore dei sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 » (2341).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni odierne delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

« Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione » (2234);

dalla III Commissione permanente (Affari esteri):

FOSCHI ed altri: « Interventi per l'interscambio di pubblicazioni scientifiche e didattiche con l'estero » (2088);

dalla IV Commissione permanente (Difesa):

Senatori DE GIUSEPPE ed altri: « Celebrazione nazionale del cinquantennale

della Resistenza e della Guerra di liberazione » (approvato dal Senato della Repubblica) (2566).

**Modifica nella costituzione di una
Commissione permanente.**

Nella seduta del 7 luglio 1993 la I Commissione parlamentare (Affari costituzionali) ha proceduto alla elezione del deputato Bruno Landi a Vicepresidente.

**Trasmissione
dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1° luglio 1993, ha trasmesso la relazione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 1992, ad integrazione della relativa decisione già annunciata all'Assemblea nella seduta del 30 giugno 1993 (doc. XIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 giugno 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1993.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari re-

gionali, con lettera in data 6 luglio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, relativa al primo semestre 1993 (doc. XCVII, n. 4).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del regola-

mento, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per il parere, alle Commissioni competenti.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

